

# **BGer 8C 797/2013 vom 21. Februar 2014**

Bundesgericht, 2014-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_797\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_797_2013)

FR: TF 8C 797/2013 du 21 février 2014

IT: TF 8C 797/2013 del 21 febbraio 2014

## **Regeste**

Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione) | Assicurazione contro la disoccupazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ( art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ).

### **E. 2.1**

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, ricordando in particolare come il diritto alle indennità di disoccupazione sia subordinato alla residenza in Svizzera del richiedente (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

### **E. 2.2**

Oggetto del contendere è, in concreto, il tema di sapere se la ricorrente abbia risieduto in Svizzera durante il periodo dal 1° marzo al 15 aprile 2012.

### **E. 3.1**

L'istanza precedente ha considerato che l'assicurata, iscritta alla disoccupazione dal 1° marzo 2012, aveva dimostrato di essere stata residente nei Comuni di A. \_\_\_\_\_, dal 1° ottobre 2009 al 31 maggio 2011, e di T. \_\_\_\_\_, dal 1° giugno 2011 al 25 gennaio 2012. Dagli atti traspariva inoltre che a partire dal 16 aprile 2012 l'interessata aveva risieduto a M. \_\_\_\_\_. Nel lasso di tempo determinante, intercorso tra il 1° marzo e il 15 aprile 2012, la necessaria residenza in Svizzera non era tuttavia comprovata, non essendo stati dimostrati, per tale periodo, stretti legami con il mondo del lavoro nel nostro Paese. Di conseguenza, non poteva essere ammessa in concreto l'esistenza della necessaria dimora abituale ininterrotta e continua in Svizzera.

### **E. 3.2**

Per parte sua, la ricorrente fa valere di avere abitato, nel periodo di disoccupazione oggetto della lite, presso la sua amica Y. \_\_\_\_\_, inizialmente a E. \_\_\_\_\_, poi a G. \_\_\_\_\_, come confermato pure da quest'ultima. Sostiene poi di avere da parecchio tempo rinunciato

al suo originario domicilio italiano a C.\_\_\_\_\_ poiché, a seguito di turbate relazioni coniugali, vivrebbe separata di fatto dal marito.

#### **E. 4.1**

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.\_\_\_\_\_, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi. La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.\_\_\_\_\_, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.\_\_\_\_\_, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.

#### **E. 4.2**

Dato quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico merita accoglimento, gli atti essendo rinviati all'amministrazione opponente per esaminare le ulteriori condizioni cui la legge subordina il diritto a indennità di disoccupazione.

#### **E. 5**

Pur soccombendo, la Sezione cantonale del lavoro è dispensata dal versamento delle spese giudiziarie ( DTF 133 V 640 ). Visto l'esito della lite, la richiesta ricorsuale volta ad ottenere l'esonero dal pagamento di simili spese risulta priva di oggetto. Alla ricorrente, che ha agito personalmente non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.